



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2674

Disposizioni in materia di armonizzazione delle indennità di amministrazione

18/12/2022 - 07:37

Indice

1. DDL S. 2674 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2674	4

1. DDL S. 2674 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2674
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di armonizzazione delle indennità di amministrazione

Iter

15 luglio 2022: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.2674

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Nunzia Catalfo](#) ([M5S](#)), [Susy Matrisciano](#) ([M5S](#)), [Barbara Guidolin](#) ([M5S](#)), [Sergio Romagnoli](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 luglio 2022**; annunciato nella seduta n. 454 del 20 luglio 2022.

Classificazione TESEO

PUBBLICO IMPIEGO , INDENNITA' DIVERSE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2674

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2674

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMANO**, **CATALFO**, **MATRISCIANO**, **GUIDOLIN** e **ROMAGNOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2022

Disposizioni in materia di armonizzazione delle indennità di amministrazione

Onorevoli Senatori. - L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è stato istituito con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in forza della delega contenuta nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, la quale ne ha previsto l'istituzione « ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 » che disciplina l'ordinamento delle agenzie fiscali. Ciononostante, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015, ha stabilito che « al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri ».

L'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto che, « al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » e che « le risorse del fondo sono destinate nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni ». In attuazione della citata normativa, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2022, è stato operato il riparto delle risorse del fondo. Tale decreto prevede, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali dei Ministeri, un incremento, rispettivamente, delle indennità di amministrazione e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato; tuttavia fra le amministrazioni interessate non viene annoverato l'INL, sebbene al relativo personale, in forza del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015, trovi applicazione la medesima contrattazione collettiva prevista per il personale dipendente dai Ministeri.

Il presente disegno di legge è volto ad assicurare che la armonizzazione delle indennità di amministrazione prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 sia applicata a tutti i dipendenti appartenenti alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I, al fine di eliminare qualunque ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle

amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

